

Premesso che con atto notificato presso la civica residenza il 13.11.2006 la Società Gemeaz Cusin Ristorazione s.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - "avverso e per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 525 in data 7.09.2006 , comunicata con nota in data 19.9.2006, con la quale il Comune di Cattolica ha comunicato alla Società Gemos la procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, trienni 1 Settembre 2006/31 Agosto 2009; - di tutti gli atti del procedimento, tra i quali, specificamente, le operazioni di ammissione dei concorrenti e di valutazione delle offerte, di cui ai verbali di gara nn. 1 e 2, nonché le operazioni relative al subprocedimento di verifica della congruità delle offerte anomale, di cui ai verbali di gara nn. 3 e 4; - del provvedimento di cui alla nota prot. 15078 in data 10.10.2006 del dirigente del Settore Servizi Finanziari - Contratti del Comune di Cattolica, con la quale è stata respinta la istanza con la quale la società Gemeaz aveva richiesto l'annullamento dell'aggiudicazione in via di autotutela; - di tutti gli atti ad essa preordinati, consequenziali e connessi; nonché per l'accertamento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in dipendenza dei provvedimenti impugnati, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al relativo risarcimento";

- che la società ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso: "1) violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per irrilevanza e pretestuosità della motivazione 2) eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione 3) eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione 4) violazione della par condicio; eccesso di potere per ingiustizia manifesta";

- che la società ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: "che codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia, - in via istruttoria ordinare al Comune di Cattolica di depositare in giudizio la determina n. 525 in data 7.9.2006 di aggiudicazione definitiva della procedura indetta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, trienni 1 Settembre 2006/31 Agosto 2009, nonché l'offerta presentata da Gemos s.c.ar.l. Nella procedura, ed i documenti e chiarimenti presentati nella medesima procedura della società Gemos nel subprocedimento di verifica dell'anomalia; - nel merito: a) annullare i provvedimenti impugnati, perchè illegittimi; b) accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente a vedersi risarcire il danno ingiusto subito in dipendenza dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, condannare il Comune di Cattolica al relativo risarcimento: b1) in forma specifica, ordinando al Comune di aggiudicare l'appalto a Gemeaz Cusin; b2) in subordine, per equivalente, in misura pari al 10% dell'importo dell'appalto, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale pronuncia, ivi compreso in ordine alle spese di giudizio";

- che con Deliberazione G.M. n. 15 del 17.01.2007 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

Visti i motivi aggiunti al ricorso notificati presso il domicilio eletto in data 17.05.2007 dalla Società Gemeaz Cusin Ristorazione s.r.l.: "V) Violazione della Lex specialis di gara; eccesso di potere per irragionevolezza e pretestuosità della motivazione; manifesta illogicità; difetto di istruttoria e di motivazione";

Viste le conclusioni rassegnate con i suddetti motivi aggiunti: "che codesto l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia: a) annullare i provvedimenti impugnati, perchè illegittimi; b) accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente a vedersi risarcire il danno ingiusto subito in dipendenza dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, condannare il Comune di Cattolica al relativo risarcimento: b1) in forma specifica, ordinando al Comune di aggiudicare l'appalto a Gemeaz Cusin; b2) in subordine, per equivalente, in misura pari al 10% dell'importo dell'appalto, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale pronuncia, ivi compreso in ordine alle spese di giudizio";

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio anche avverso i notificati motivi aggiunti, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 93 del 20.07.2005 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di resistere avverso i motivi aggiunti al ricorso pendente dinnanzi al T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. II, al N.R.G. 1168/2006, notificati presso il domicilio eletto il 17.05.2007 dalla Società Gemeaz Cusin Ristorazione s.r.l.;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
